



COMUNE DI NAVE SAN ROCCO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13 del Consiglio comunale

OGGETTO: Art. 174 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.: approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e relativi allegati.

L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di marzo alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		giust.	ingiust.
VALER Joseph	- Sindaco		
ZENI Bruna	- Vice Sindaco		
CASET Daniele	- Consigliere	X	
PEDERZOLLI Davide	- Consigliere		
STENICO Simone	- Consigliere		
CASET Michael	- Consigliere		
CHISTÉ Alessio	- Consigliere		
MALFATTI Elena	- Consigliere	X	
PANCHER Christian	- Consigliere	X	
PILZER Marco	- Consigliere		
GARZETTI Ugo	- Consigliere		X
CASET Maria Rita	- Consigliere		
RONCADOR Roberto	- Consigliere		X
VIOLA Natalia	- Consigliere	X	
ZADRA Sergio	- Consigliere		

Assiste il Segretario Comunale d.ssa Claudia VISANI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Joseph VALER nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Si prende atto che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo 2011/118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Premesso altresì che la stessa L.P. 18/2015 individua gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Atteso che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo del 2000 n. 267 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

Verificato che, a decorrere dal 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Atteso che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”;

Rilevato che con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 10 novembre 2017, la Provincia autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso l'opportunità di fissare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e dei documenti allegati, fissandolo in conformità all'eventuale proroga fissata dalla normativa nazionale, e comunque non oltre il 31 marzo 2018;

Rilevato che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, il decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017 con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;

Preso atto della deliberazione consiliare n. 11 del 16/05/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2016;

Atteso che, relativamente al bilancio di previsione finanziario 2018-2020, le previsioni d'entrata e di spesa sono state formulate nel rispetto del principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014, principio contabile della programmazione di bilancio;

Verificato che l'elaborazione dell'Allegato a) "Risultato presunto di amministrazione" è avvenuta sulla base del comma 3 dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 "Composizione del risultato presunto di amministrazione", come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

Verificato che le previsioni di spesa corrente sono state definite nel rispetto e in coerenza con le riduzioni di spesa previste nel Piano di miglioramento 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 22/02/2017;

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti del reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2018, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, per i tributi locali e per i servizi locali, le quali formeranno oggetto di apposito provvedimento, prima dell'approvazione del bilancio di previsione;

Atteso che l'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2015 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]";

Atteso che, ai sensi dell'art. 11, comma 3 punto g) del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione finanziario è allegata la Nota integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo;

Vista quindi la Nota integrativa che costituisce allegato al Bilancio di previsione;

Preso atto che la Legge 12 agosto 2016 n. 164 reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali" e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento,

sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;

Considerato che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema;

Considerato altresì che per gli anni 2017–2019, con la legge bilancio 2017, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è stata prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, nel calcolo del pareggio di bilancio;

Rilevato in particolare che l'art. 1 comma 466 legge di stabilità per il 2017 n. 232 di data 11 dicembre 2017 prevede che, per il triennio 2017–2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento, precisando che al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto di tale vincolo, previsto nell'allegato 9 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, vigente alla data di approvazione di tale documento contabile;

Visto che con deliberazione consiliare n. 4 del 09/01/2018 è stato approvato il DUP 2018-2020, per i soli obiettivi strategici, e che tale documento è stato sottoposto a numerose modifiche ed integrazioni, in particolare per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe dei tributi e dei servizi a decorrere dal 1° gennaio 2018 e la formulazione delle previsioni definitive di entrata e di spesa del bilancio previsione di bilancio per il triennio 2018/2020;

Dato atto che:

- con deliberazione consiliare n. 4 del 09/01/2018 è stato approvato il DUP 2018-2020, per i soli obiettivi strategici;
- con precedente deliberazione di data odierna, immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020;
- la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 16 del 06/02/2018, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;
- il Revisore dei Conti, dott.ssa Cristina Camanini, ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio ed i suoi allegati con il parere, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, di data 22/02/2018. prot. 1101 dd. 23/02/2018, così come previsto dall'art. 43 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e dall'art. 11 comma 2 del vigente Regolamento di contabilità;
- la comunicazione di avvenuto deposito della proposta di Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con relativi allegati, è stata effettuata ai consiglieri comunali con nota prot. n. 0000814 di data 09/02/2018, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che, entro i termini previsti dal vigente regolamento di contabilità, nessuna proposta di emendamento risulta essere pervenuta;

Ritenuto pertanto necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018– 2020, dei relativi allegati e della nota integrativa;

Constatato che successivamente all'approvazione del Bilancio la Giunta comunale provvederà, con l'adozione del Piano esecutivo di gestione, previsto ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., ad assegnare le risorse ai singoli Responsabili di Servizio e che, pertanto, ogni

incombenza gestionale ed operativa, compresi gli atti conseguenti, faranno capo ai Responsabili di Servizio stessi;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata);

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di approvare il documento contabile entro la fine del corrente esercizio finanziario;

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m. (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Accertata la propria competenza a disporre ai sensi dell'art. 26 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. e dell'art. 11 del vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti i seguenti pareri favorevoli espressi proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 56, comma 1 e 56-ter, comma 1, della L.R. 04.01.1993, n. 1 come da ultimo modificata dalla L.R. 15.12.2015, n. 31, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, cui sono allegati in copia:

- dal *Responsabile del servizio finanziario*, quale Responsabile della struttura competente sulla regolarità tecnica del presente atto;
- dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente atto e alla copertura finanziaria della spesa;

Con voti favorevoli 9, contrari 0 e astenuti 0, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa compresa la nota integrativa, che formano parte integrante ed essenziale della deliberazione, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e s.m., con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto

PARTE ENTRATA	Cassa anno di riferimento 2018	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Fondo presunto iniziale di cassa	263.649,12			
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		172.465,52		
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale		355.630,91		
TITOLO I - Entrate di natura tributaria	192.200,00	192.200,00	192.000,00	192.000,00
TITOLO II - Trasferimenti correnti	750.283,74	453.925,00	385.220,00	385.220,00
TITOLO III - Extratributarie	99.200,00	99.200,00	98.071,00	98.071,00
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	765.204,17	523.247,00	0	0
TITOLO V - Entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0
TITOLO VI - Accensioni di prestiti	0	0	0	0
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere	270.000,00	270.000,00	0	0
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	546.502,63	546.000,00	0	0
Avanzo di Amministrazione	0	0	0	0
Totale Generale parte entrata	2.887.039,66	2.612.668,43	675.291,00	675.291,00

PARTE SPESA	Cassa anno di riferimento 2018	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TITOLO I - Spese correnti	1.093.714,51	918.790,52	675.291,00	675.291,00
TITOLO II - Spese in conto capitale	974.423,08	877.877,91	0	0
TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0
TITOLO IV - Spese per rimborso prestiti	0	0	0	0
TITOLO V - Chiusura anticipazioni da istituto cassiere	270.000,00	270.000,00	0	0
TITOLO VII - Servizi per conto terzi e partite di giro	548.902,07	546.000,00	0	0
Disavanzo di amministrazione	0	0	0	0
Totale Generale parte spesa	2.887.039,66	2.612.668,43	675.291,00	675.291,00

- 2) DI DARE atto che l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2018 sono rinviati al 2019, secondo quanto previsto dall'articolo 232 comma 2 e dall'art. 233-bis comma 3 del d.Lgs 267/2000;
- 3) DI DICHIARARE, con separata votazione espressa per alzata di mano, con voti favorevoli 9, contrari 0 e astenuti 0, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L;
- 4) DI EVIDENZIARE, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Il responsabile del Servizio proponente provvederà all'esecuzione del presente provvedimento.